Revisione Statuto (ex riunione CEN del 20 ottobre 2016)

Il progetto di modifiche statutarie 2016 nasce dall'esigenza di adeguare il testo a modifiche intervenute nella normativa e all'evoluzione delle attività dell'Associazione. Durante le discussioni in sede associativa sono emerse anche altre proposte, sia in sede CEN, sia in seno al CNPR e in altre sedi. Tali proposte, trattate anche dalla Commissione Statuto, appositamente nominata, riguardano elementi sostanziali della vita Associativa: tipologie degli associati, prerogative degli stessi, durata dei mandati, quorum necessari per votazioni e per creazioni di Sezioni e Delegazioni provinciali, prerogative del CNPR. Per questi temi sarebbero necessari approfondimenti informativi e una maggiore e più ampia discussione e condivisione con la base associativa. Pertanto, non si è considerato opportuno procedere a modifiche sostanziali della carta statutaria, stante anche la fase di fine mandato, se non relativamente ad alcuni aspetti che presentano ostacoli o difficoltà all'ordinario funzionamento dell'Associazione, alcuni dei quali di natura urgente in vista del prossimo ricambio degli organi.

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI	TITOLO I: SEDE, DURATA, SCOPI	
Art. 3 Strumenti operativi	Art. 3 Strumenti operativi	
Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:	Sono mezzi per il raggiungimento dello scopo sociale:	
a. la tenuta di un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base di un Regolamento di iscrizione che, redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni:	a. la tenuta di un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base del Regolamento di iscrizione redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni non ordinistiche;	Lettera a) Il regolamento di iscrizione all'epoca dell'approvazione dello Statuto era ancora da scrivere, da qui l'elenco dei punti che questo regolamento attuativo doveva contenere; oggi è superfluo, mentre si rimanda correttamente al

_

¹ Lo Statuto vigente, approvato il 4 novembre 2010 con lo scopo di favorire l'evoluzione dell'Associazione in Associazione professionale, era stato formulato prima della approvazione della Legge 4 del 2013.

² La Commissione Statuto, che ha preso avvio in luglio, è stata coordinata da Rosa Maiello e composta da: Giovanna Merola (Collegio dei probiviri), Waldemaro Morgese (CNPR), Fabio Tassone (CNPR), Stefano Parise, Pieraldo Lietti (CEN) e Anna Maria Vitale (CEN).

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
 fissi i titoli di studio e i requisiti professionali per essere associati; stabilisca tempi e modalità per le richieste di iscrizione o di rinnovo annuo; preveda le modalità per il rilascio degli attestati di competenza; assicuri indipendenza e continuità di funzionamento all'apposita commissione di certificazione di cui all'art. 7; l'adozione di un codice deontologico ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l'Associazione; la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale continua; la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio; l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione; la gestione e lo sviluppo di una biblioteca 	 b. il codice deontologico e il codice di comportamento; c. l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di attività formative e di ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale continua; d. la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio; e. l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione; f. la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore. 	regolamento in vigore; le disposizioni a cui fare riferimento sono le disposizioni per le professioni non ordinistiche; lettera b) anche il codice deontologico non è necessario dire che cosa è perché esiste già, al pari del codice di comportamento che è obbligatorio per l'iscrizione all'elenco del MISE; lettera c) Qui si vuole prospettare la possibilità di collaborazione con altri soggetti quali Università o Agenzie formative.

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
specialistica di settore.		
Art. 7 Commissione di certificazione	Art. 7 Commissione di attestazione	Adempimento richiesto dal Ministero dello
È composta da cinque membri di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico. È nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (CEN), tenendo presente l'opportunità che almeno un componente sia parte terza rispetto all'Associazione.		Sviluppo Economico per iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero stesso (raccomandazione reiterata pochi giorni fa): art. 7 e articolo 19, lettera d) Commissione di attestazione invece di Commissione di certificazione, in coerenza con il lessico adottato dalla legge 4/2013.
Durata, funzionamento e organizzazione della Commissione sono fissati nel Regolamento di iscrizione.		
La Commissione ha il compito di:		
 a. deliberare sulle richieste di iscrizione come Associato; b. provvedere, in collaborazione con i Comitati Esecutivi Regionali (CER), alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'Elenco degli Associati; c. esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all'adeguamento del Regolamento di iscrizione, con particolare riferimento ai requisiti professionali. 		
La Commissione agisce nel rispetto di quanto		

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
previsto dal Regolamento di iscrizione e presenta una relazione annuale all'Assemblea generale. Art. 9 Doveri degli Associati L'iscrizione come Associato ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico e delle deliberazioni degli organi statutari	Art. 9 Doveri degli Associati L'iscrizione come Associato ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice deontologico, del Codice di comportamento e delle deliberazioni degli organi statutari.	Qui occorre inserire il riferimento al Codice di comportamento che regola essenzialmente i rapporti interni all'Associazione.
Art. 18 Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che verranno previste negli specifici regolamenti.	Art. 18 Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali, il voto postale, il voto tramite modalità telematica, con le modalità previste negli specifici regolamenti"	Per favorire la partecipazione degli Associati alla vita associativa si vuole introdurre la possibilità di voto telematico e di voto tramite consegna a mano al seggio di buste contenenti espressioni di voto, da regolamentare tramite l'aggiornamento del regolamento elettorale.
Art. 19 nomina o conferma un segretario generale, scelto al di fuori dello stesso <cen>, iscritto all'AIB.</cen>	Art. 19nomina o conferma il segretario generale, iscritto all'AIB, e ne fissa il relativo emolumento oppurenomina o conferma il segretario generale, scelto al di fuori dello stesso <cen>, iscritto all'AIB e ne fissa il relativo emolumento.</cen>	Per la figura del segretario generale si veda oltre; rimane chiaro che si tratta di incarico fiduciario, che è necessario che sia un Associato, che debba essere retribuito ma non nel caso in cui si tratti, come possibile in una delle due opzioni, di un membro CEN.

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
Art. 22 Collegio sindacale I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.	Art. 22 Collegio sindacale I suoi componenti possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.	La versione attuale si è rivelata problematica perché potrebbe far pensare ad un obbligo di presenza, con conseguente impiego eccessivo di tempo e denaro, mentre con la modifica "possono assistere", i membri del Collegio hanno la facoltà di partecipare o meno senza che si incorra nella decadenza per inadempienza, ai sensi dell'art. 25.
Art. 23 Collegio dei probiviri d) esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all'Assemblea generale;	Art. 23 Collegio dei probiviri d) esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, del codice di comportamento, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all'Assemblea generale;	Anche qui occorre aggiungere il codice di comportamento.

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
	Capo IV: Incarichi associativi	
	Aggiunta di un nuovo articolo	
	"Il CEN e i CER, nell'ambito delle rispettive attribuzioni finalizzate all'attuazione degli scopi e dei programmi associativi, deliberano su tutti gli incarichi associativi di carattere fiduciario. Gli incarichi sono revocabili da parte dell'organo che li ha conferiti. Il Presidente Nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali a personale degli uffici dell'Associazione con compiti contabili, finanziari, amministrativo e organizzativi	E' opportuno indicare che ci sono altri incarichi fiduciari del CEN e dei CER (deleghe, nomine di referenti per attività, tavoli ecc.) che quando sono fiduciari sono soggetti a revoca, come è logico. Rimane l'esigenza di specificare che il presidente può delegare all'effettuazione delle operazioni finanziarie personale degli uffici dell'Associazione; si è ritenuto che non fosse il caso di elencare queste figure perché facendo parte dell'organizzazione possono cambiare di denominazione e di competenze a seconda delle esigenze della Associazione stessa.
Art. 24 Segretario generale Viene nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui	Art. 24 Segretario generale Viene nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui	La necessità di modifica è stata originata dalla constatazione che quanto stabilito dallo Statuto per ciò che riguarda la facoltà del CEN, cioè di nominare o confermare "un Segretario
all'art. 19, comma 3. È responsabile dell'esecuzione e della gestione delle attività deliberate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.	all'art. 19, comma 3. Coadiuva il Presidente nella esecuzione e nella gestione delle attività deliberate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con enti, istituzioni, e altri soggetti esterni. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali,	generale, scelto al di fuori dello stesso <cen>, iscritto all'AIB (art. 19)" e le responsabilità attribuitegli dall'art. 24 rendono problematica sia la conferma di un segretario generale - che si potrebbe attuare solo attraverso l'assunzione a tempo indeterminato - sia la sostituzione del medesimo, con oneri e rischi di contenzioso. Inoltre si generano problemi di sostenibilità economica, dato che l'unica figura nel diritto</cen>

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute e ne conserva i registri. Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi.	dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute e ne conserva i registri. Coadiuva il Presidente e il CEN, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo".	del lavoro che possa essere incaricata a termine con possibilità di ulteriori rinnovi è quella del dirigente. La soluzione che si prospetta tiene conto della natura fiduciaria dell'incarico, liberandola perciò sia di tutte quelle responsabilità di carattere amministrativo, sia da tutte quelle competenze e responsabilità tipicamente e statutariamente riferibili al CEN.
Propone al Presidente e al CEN l'articolazione della struttura organizzativa della segreteria, l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione.		
Individua nell'organico della Segreteria Nazionale un Responsabile amministrativo, che cura la tenuta dei libri contabili e controlla la regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili e può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.		
Coadiuva il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.		
Il Presidente Nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali al		

TESTO VIGENTE	TESTO DISCUSSO AL CEN	NOTE
Segretario generale e al Responsabile amministrativo.		
Art. 26 Incompatibilità Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice deontologico dell'AIB	Art. 26 IncompatibilitàUlteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice di comportamento dell'AIB	In realtà le cause di incompatibilità sono presenti nel codice di comportamento (assieme a buone pratiche e ad altre regole), non nel codice deontologico, che è il codice generale della professione.
Art 30 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto Fino all'entrata in vigore dell'apposito Regolamento di iscrizione, previsto all'art 3, rimangono validi le modalità e i criteri di iscrizione e di rinnovo come associati fissati dal CEN con propria direttiva.	Articolo da eliminare	Questa specifica, che aveva utilità temporanea, è da togliere perché il Regolamento di iscrizione è entrato in vigore nel 2013 e anche la prescrizione sulle modalità di modifica dello statuto sono già presenti.